

Pratica n.9091540.tst

Repertorio N. 8656

Raccolta N. 4431

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove il giorno primo del mese di ottobre

(1 ottobre 1999)

in Roma, viale Regina Margherita n. 137;
 avanti a me Dr. Matilde Atlante Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente:

= ENEL PRODUZIONE S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), viale Regina Margherita n. 125, Codice Fiscale e Partita IVA 05617841001, iscritta alla CCIAA di Roma: numero 193702/1998 Registro Imprese; numero 904803 REA, capitale lire 1.000.000.000 versate;

rappresentata dal qui comparente

Ing. Antonino Craparotta nato a La Spezia il 30 gennaio 1946, domiciliato per la carica in Roma nella sede, che dichiara di agire quale Amministratore Delegato e legale rappresentante con firma singola.

Della identità personale di esso comparente, che dichiara di rinunciare alla assistenza dei testimoni, io Notaio sono certo.

Il comparente, nella qualità, mi richiede di ricevere in deposito nei miei atti ai fini della conservazione e delle successive formalità di legge (registrazione agli Atti Pubblici di Roma, iscrizione in Registro Imprese, e quant'altro) il seguente documento:

* scrittura privata (e suoi allegati) in data odierna sottoscritta da ENEL PRODUZIONE S.p.A. e da ENEL S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137 e da me Notaio autenticata col repertorio n. 8655, contenente aumento di capitale da lire 1.000.000.000 a lire 14.614.410.800.000 di ENEL PRODUZIONE S.p.A. a fronte del conferimento di ramo aziendale ex D.Lgs. 16/3/1999 n.79, deliberato dall'assemblea straordinaria il 7/9/1999 (verbale a mio rogito rep. 8622 racc. 4409, omologato il 25/9/1999 e reg.to il 27/9/1999).

Io Notaio ritiro dal comparente il documento succitato (con i suoi allegati) e ne faccio allegazione al presente sotto la lettera "A".

Le spese sono regolate dall'art. 6 della scrittura allegata. Sono applicabili: l'art.4, nota IV della Tariffa Parte I, del D.P.R. 26/4/1986 n.131 nel vigente Testo Unico; nonché gli artt.3 (2°co. - 2° periodo) e 6 (7°co.) D.P.R. 643/1972 nel Testo vigente (v. legge 13/5/1999 n.133 -art.10- c.13).

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

ATLANTE - CERASI ^{Studio} NOTARILE ASSOCIATO
 ROMA - PIAZZALE DI PORTA PIA N° 121
 TELEF. 44250157 (5 linee r.a.)
 Fax 44250130

Registrato a ROMA il 6 ottobre 1999
 al n.ro
 con deliberazione del COMIT. Ag. 4 di Roma
 versate lire 14.614.410.800.000
 di cui per INVIM lire

2

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due pagine e fin qui della terza di un foglio, prima delle firme ho dato lettura al comparente che lo approva.

F.ti: Antonino CRAPAROTTA - dr. Matilde ATLANTE, Notaio.

Segue copia dell'allegato A.

APP. "A" Rep. 8656
Racc. 4481

3

Pratica n.909148o.tst

"ENEL Produzione S.p.A.": AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE ex art.13 D.LGS. N.79/1999

Tra le sottoscritte parti

= "ENEL S.p.A." con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), viale Regina Margherita n. 137, Codice Fiscale 00811720580, Partita Iva 00934061003; iscritta alla CCIAA di Roma: Registro Imprese n. 7050/92, REA n. 756032, capitale lire 12.126.150.379.000 interamente versate;

rappresentata dal qui sottoscritto Dott. Enrico (detto Chicco) TESTA, nato a Bergamo (BG) il 5 gennaio 1952, domiciliato per la carica nella sede in Roma, che dichiara di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante con firma singola;

= " ENEL Produzione S.p.A." con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), viale Regina Margherita n. 125, Codice Fiscale e Partita IVA 05617841001, iscritta alla CCIAA di Roma: numero 193702/1998 Registro Imprese; numero 904803 REA, capitale lire 1.000.000.000 versate;

rappresentata dal qui sottoscritto Ing. Antonino Craparotta nato a La Spezia il 30 gennaio 1946, domiciliato per la carica in Roma nella sede, che dichiara di agire quale Amministratore Delegato e legale rappresentante con firma singola;

SI PREMETTE QUANTO SEGUE:

1) Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79 che, in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha liberalizzato il mercato elettrico dettando la nuova disciplina del settore elettrico e del mercato elettrico, con l'art.13, nel disciplinarne il nuovo assetto societario, ha assegnato all'ENEL S.p.A. (1°co. dell'art.13) le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate; affidando (2° co. dell'art.13) a nuove separate società (da ENEL costituite in attuazione di quel disposto di legge) lo svolgimento delle seguenti attività:

*****a) la produzione di energia elettrica;

b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;

c) la vendita ai clienti idonei;

d) l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal Gestore ai sensi dell'art.3, co.2;

e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri

Rep. 8655
1-10-99



enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità." (e di quest'ultima Società assegnando le azioni al Ministero del Tesoro); disponendo il conferimento a ciascuna delle suddette nuove Società (3°co. dell'art.13) di "tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito."

2) ENEL S.p.A. ha quindi proceduto alle operazioni di accertamento della consistenza (beni, debiti e crediti, rapporti giuridici, personale, e quant'altro) dei rispettivi rami aziendali come sopra di spettanza delle singole nuove Società giusta il succitato art.13: per quanto riguarda "ENEL Produzione S.p.A.", tale accertamento si riflette nella individuazione del perimetro di conferimento e nel contenuto della perizia estimativa di cui in seguito.

3) Per ottemperare alle citate disposizioni di legge, il 7 settembre 1999 l'assemblea straordinaria di "ENEL Produzione S.p.A." (verbale a rogito Not. Matilde Atlante di Roma rep. 8622 racc. 4409, cui è allegata la perizia estimativa del ramo aziendale redatta ed asseverata con giuramento dagli esperti designati dal Presidente del Tribunale di Roma) ha deliberato l'aumento del capitale da lire 1.000.000.000 a lire 14.614.410.800.000 mediante emissione alla pari di 14.613.410.800 nuove azioni ordinarie da lire mille ciascuna, a fronte del conferimento di cui al D.Lgs. n.79/1999 del ramo aziendale come sopra individuato dal Legislatore (art.13, 3°co.) e più dettagliatamente descritto nella perizia estimativa: la deliberazione è stata omologata dal Tribunale di Roma il 25 settembre 1999.

Quindi

le sottoscritte parti, in attuazione di tutto quanto premesso, concordemente dichiarano quanto segue.

ART.1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2

Con effetto dal 1° ottobre 1999 e sotto gli obblighi di cui all'art.2343 cod. civ., con il presente atto:

(a) è data esecuzione all'aumento di capitale da lire 1.000.000.000 a lire 14.614.410.800.000 di "ENEL Produzione S.p.A.";

(b) le numero 14.613.410.800 nuove azioni ordinarie, da nominali lire mille ciascuna, restano interamente liberate e attribuite all'unico azionista ENEL S.p.A. a fronte del conferimento in proprietà di cui al D.Lgs. n.79/1999 (art.13, 3°co.) a favore di "ENEL Produzione S.p.A.", al valore di libro attestato dalla perizia estimativa (al netto dell'accollo di debito di cui alla lettera (c) che segue) del ramo aziendale identificato dal medesimo D.Lgs.

n.79/1999 e più dettagliatamente descritto nel perimetro di conferimento e dalla perizia estimativa annessa sotto la lettera "A" al verbale assembleare Not. Matilde Atlante di Roma rep.8622/racc.4409 (perizia cui si fa espresso rinvio quale parte integrante e sostanziale anche del presente atto), nonchè in questo atto e negli allegati al medesimo;

(c) in conformità anche alle risultanze della perizia estimativa, con il conferimento la società ENEL Produzione S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273 cod. civ. si accolla (con "accollo semplice" e cioè con valenza meramente interna tra essa società e ENEL S.p.A.) il debito di complessive lire 5.082.062.863.986 costituito dalla porzione di indebitamento ENEL individuata in perizia estimativa e nella lettera ENEL del 30 agosto 1999 che si allega sub A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ART.3


Il ramo aziendale, e con esso i singoli beni aziendali, restano in proprietà di " ENEL Produzione S.p.A." nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e sono ad oggi posseduti da ENEL S.p.A., in adeguate condizioni di operatività e in adeguato stato di efficienza e manutenzione, avuto riguardo alla loro vetustà e al loro attuale e passato utilizzo, fatta eccezione per l'usura ed i logoramenti ragionevolmente attesi.

Il ramo aziendale comprende, come prevede già l'art.13, 3°co., del D.Lgs. n.79/1999, tutti i beni e rapporti giuridici relativi, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e così anche ogni rapporto, contratto, convenzione, autorizzazione, concessione, atti amministrativi in genere, licenze; ogni accessione, pertinenza e dipendenza; tutte le consortalità e le comproprietà risultanti anche dai Libri Fondiari; e quant'altro inerente il ramo aziendale medesimo.

ENEL S.p.A. garantisce la piena e assoluta proprietà del ramo aziendale in oggetto, l'esistenza di ogni atto, autorizzazione e certificazione eventualmente richiesta da norme e regolamenti al fine dell'esercizio delle attività stesse; l'inesistenza di diritti e/o pretese di terzi, vincoli di pegno, sequestro, pignoramento o simili, garantendone il pacifico godimento ed utilizzo.

La disciplina legale della cessione di azienda nella specie è applicabile nei limiti di compatibilità con la specifica natura del conferimento per legge a favore di " ENEL Produzione S.p.A.".

Per quanto possa occorrere, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.15/1968, il rappresentante di ENEL S.p.A. dichiara che i fabbricati compresi nel ramo aziendale in oggetto sono beni strumentali all'esercizio della propria attività di impresa ad eccezione di alcuni, e cioè ad eccezione di quei fabbricati catastalmente individuati in cate-



6

gorie "A" (esclusa la cat.A/10, che pure è strumentale) come da documenti appresso allegati sub lettere "B - C"; ed inoltre che i fabbricati strumentali in quanto tali non sono produttivi di reddito fondiario (che quindi non è stato come tale indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione è scaduto), mentre i redditi fondiari relativi ai fabbricati non strumentali sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione è scaduto, concorrendo in tale misura alla formazione del reddito di impresa.

ART.4

Per quanto possa occorrere ad ogni effetto di legge, e salvo in ogni caso il disposto del 3° e 4° comma dell'art. 2343 cod. civ., le parti danno atto che gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo che con il compendio aziendale restano attribuiti a " ENEL Produzione S.p.A.", individuati e descritti come da precedente art.2, afferiscono a gestione operativa che tra l'epoca di riferimento di perizia e le ore 00.01 del 1 ottobre 1999 avrà subito le modificazioni essenzialmente conseguenti alla dinamica operativa della attività di impresa, le quali restano acquisite con l'azienda a " ENEL Produzione S.p.A.".

Le parti, per quanto possa occorrere, fin d'ora precisano che:

1. essendo il conferimento eseguito in regime di neutralità fiscale, vi è compreso il credito per imposte anticipate afferenti le passività conferite già rilevato nella contabilità ENEL S.p.A. alla data del 30 giugno 1999 per lire miliardi 206,1;

2. la ENEL Produzione S.p.A. si accolla ai sensi dell'art. 1273 cod. civ. - accolto semplice e cioè con valenza meramente interna tra essa società ed ENEL S.p.A. - tutti gli oneri relativi all'intero trattamento di previdenza integrativa dei dirigenti in quiescenza che al momento della cessazione dei rapporti di lavoro prestavano la loro attività nel ramo d'azienda oggi conferito alla società medesima;

3. restano a carico della ENEL Produzione S.p.A. gli oneri per l'incentivo (in atto al 30 giugno 1999) all'esodo dei dipendenti e dirigenti del ramo aziendale conferito per le adesioni pervenute successivamente alla data di efficacia del conferimento;

4. la società conferitaria subentrerà, pro quota, nel contratto di outsourcing stipulato tra ENEL S.p.A. e WIND S.p.A. in data 13 maggio 1999;

5. resta a carico della ENEL Produzione S.p.A. il contenzioso dei dipendenti in servizio presso il ramo d'azienda conferito, relativo ad attività pregressa anche se prestata presso altre unità dell' ENEL S.p.A.;

6. resta altresì a carico della ENEL Produzione S.p.A. il contenzioso, anche futuro, relativo ai dipendenti già collo-

cati in quiescenza, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prestavano la loro attività nel ramo d'azienda conferito;

7. il disposto dell'art. 2343, 4° comma, cod. civ. sarà applicato anche nell'ipotesi in cui il minor valore emerso in sede di revisione di stima non dovesse superare il quinto del valore di conferimento, con conseguente riduzione del capitale sociale salvo il versamento da parte dell'azionista della differenza in denaro;

8. le conseguenze economiche e finanziarie di tutti gli eventuali rapporti giuridici attivi e passivi già esistenti in capo ad ENEL, ma che al momento non hanno consentito la rilevazione contabile di crediti e debiti, e che per effetto del presente conferimento si devono considerare di spettanza, in tutto o in parte, della società ENEL Produzione S.p.A. saranno appositamente regolate tra le parti.

La conferitaria è autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità, allo scopo di farsi riconoscere come proprietaria e titolare di ogni cespite ed attività patrimoniale del compendio aziendale in oggetto, nei confronti sia di privati che di qualsiasi pubblica Amministrazione; e di ottenere la voltura e/o intestazione a proprio favore di ogni rapporto, contratto, convenzione, autorizzazione, concessione, atti amministrativi in genere, licenze; di ogni accessione, pertinenza e dipendenza; di tutte le consortalità e le comproprietà risultanti anche dai Libri Fondiari; e di quant'altro inerente il ramo aziendale in oggetto. Fermo in ogni caso l'obbligo di ENEL S.p.A. di concorrere, se necessario, a quanto sopra.


Per quanto possa occorrere ENEL S.p.A. rinunzia ad ogni possibile ipoteca legale.

ART. 5

Al fine di consentire l'esecuzione delle formalità di trascrizione nei Registri Immobiliari, di intavolazione nei Libri Fondiari e di voltura catastale, le parti dichiarano:

(a) che gli assets immobiliari, giusta il ripetuto Decreto Legislativo compresi nel ramo aziendale in oggetto, si identificano tecnicamente, oltre che con i dati di cui in perizia estimativa, anche nei documenti che si allegano sub lettere B - C al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; e comprendono ogni accessione, pertinenza e dipendenza e più in particolare, per quanto riguarda i beni soggetti a intavolazione nei Libri Fondiari, comprendono anche le consortalità e le comproprietà risultanti dal Libro Fondiario;

(b) che tra tali assets immobiliari, i documenti allegati sub B - C ricomprendono anche immobili che solo in parte sono trasferiti a ENEL Produzione S.p.A., perchè utilizzati anche da altra società del Gruppo Enel o da soggetti terzi; a tale ultimo proposito dando atto e dichiarando che



seguiranno i necessari frazionamenti catastali e, quando del caso, la stipula di atti integrativi e/o di rettifica e/o necessari per consentire la voltura catastale e/o la trascrizione nei Registri Immobiliari e/o l'intavolazione nei Libri Fondiari.

(c) che viene consentita l'intavolazione nei Libri Fondiari a domanda di chiunque e con notifica di unico decreto tavolare alla parte istante presso lo studio del Notaio Matilde ATLANTE in Roma, Piazzale di Porta Pia 121 - 00198, ove a tal fine viene eletto domicilio.

ART.6

Per quanto possa occorrere si dà atto che nella specie trattasi di conferimento di ramo aziendale disposto per legge e non di trasferimento volontario, onde il presente atto ha natura meramente dichiarativa e si è reso necessario per dare forma adeguata a quanto indispensabile allo scopo di concretizzare il disposto di legge, particolarmente in funzione dei conseguenti adempimenti pubblicitari; e che pertanto nel caso di specie non si rendono tra l'altro applicabili il disposto degli artt.17, 18 e 40 della legge n.47/1985 e successive modifiche e integrazioni; il disposto del D.L. n.90/1990 e legge di conversione n.165/1990; l'obbligo di comunicazione al Questore e gli altri adempimenti ex legge n.310/1993.

Anche ai fini Invim l'atto in oggetto non costituisce alienazione, rendendosi quindi applicabili gli artt.3 (2°co. - 2° periodo) e 6 (7°co.) D.P.R. 643/1972 e successive modifiche (v. legge 13/5/1999 n.133-art.10- c.13).

Le parti dichiarano di optare per il regime di neutralità fiscale previsto dall'art.4 c.1 del D.Lgs. 8/10/1999 n.358.

Per il resto spese, imposte e tasse di questo atto e connesse, fanno carico esclusivamente a " ENEL Produzione S.p.A.".

ART.7

L'Amministratore Delegato e legale rappresentante della società conferitaria attesta che il testo di statuto coordinato con la modifica dell'art.5.1 conseguente all'aumento di capitale a lire 14.614.410.800.000 (e connesso aumento del numero delle azioni da 1.000.000 a 14.614.410.800) è quello che mi esibisce e che allego sub lettera D.

E' sottoscritto in Roma,

li 1/10/1999.

F.ti: Antonino CRAPAROTTA - Enrico (detto Chicco) TESTA.

Repertorio N.8655

Roma, viale Regina Margherita 137

uno ottobre millenovecentonovantanove

(1/10/1999),

Certifico io Dr. Matilde ATLANTE

Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma che, previa espressa e concorde rinuncia all'assistenza dei te-

stimoni, e per il dott. Testa anche ai sensi e per gli effetti della legge n.15 del 1968 previa mia ammonizione sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, i firmatari infraindicati - della cui identità personale io Notaio sono certo - hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede in calce, a margine degli altri fogli e degli allegati A - D;

Dott. Enrico (detto Chicco) TESTA, nato a Bergamo (BG) il 5 gennaio 1952, domiciliato per la carica in Roma (RM), viale Regina Margherita n.137;

Ing. Antonino Craparotta nato a La Spezia il 30 gennaio 1946, domiciliato per la carica in Roma viale Regina Margherita n.125.

F.to: dr. Matilde ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C - D firmati a norma di legge.

